



Organizzazione internazionale italo-latino americana

iila



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

ACCORDO QUADRO

TRA

IILA – Organizzazione internazionale Italo-latino americana (in seguito denominato “**IILA**”) con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari

e

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (in seguito denominato “**IZSve**”) con sede e domicilio fiscale in Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), Italia, C.F. 00206200289 rappresentato dalla Direttrice Generale, Antonia Ricci

PREMESSO CHE

- l’IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l’Italia e le venti Repubbliche dell’America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l’11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- l’IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento delle relazioni tra l’Italia, l’Europa e l’America Latina;
- l’IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- l’IILA è Osservatore Permanente all’ONU;
- l’IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali esegue progetti di cooperazione in molteplici settori, tra cui il sostegno ai sistemi di vigilanza per la sicurezza degli alimenti, il benessere degli animali, e realizza iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;
- l’IZSve è un istituto veterinario pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca in tre aree principali: salute e benessere degli animali, sicurezza degli alimenti e protezione dell’ambiente;

- l'IZSVe lavora per migliorare e rafforzare le proprie capacità di ricerca e di promozione della salute;
- l'IZSVe collabora inoltre con le principali organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano di sanità animale e sicurezza alimentare, nonché con le Agenzie nazionali, le Organizzazioni internazionali e Paesi terzi per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;
- l'IILA e l'IZSVe intendono attivare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, una collaborazione al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina, nello specifico, attraverso la promozione di iniziative congiunte quali seminari, convegni, incontri istituzionali, studi e ricerche, progetti di cooperazione per i Paesi membri su temi legati all'agenda italo-latinoamericana e bi regionale Europa-America Latina e Caraibi, all'agenda multilaterale, con particolare attenzione ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ("Accordo").

ART. 2

Con il presente Accordo, le Parti si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile, dei limiti statutari ed istituzionali di ciascuna Parte, al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina in termini di formazione e assistenza tecnica su temi quali: sicurezza alimentare, buone pratiche nei processi produttivi e quadri normativi per lo sviluppo delle piccole e medie produzioni locali e rurali, salute e benessere animale e sicurezza dei prodotti animali e vegetali.

La collaborazione avverrà attraverso l'organizzazione e/o la promozione di iniziative congiunte, quali, corsi di alta formazione tecnica, seminari, conferenze, incontri istituzionali, studi, ricerche e progetti di cooperazione a favore dei paesi membri dell'IILA. A tal fine entrambe le parti metteranno a disposizione le proprie competenze, esperienza e reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, mediante designazione, dei rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività da realizzare nell'ambito del presente accordo.

b) Organizzazione di riunioni periodiche con cadenza trimestrale/semestrale secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

ART. 4

Resta inteso tra le parti che eventuali oneri finanziari per le Parti sorgeranno solo con la sottoscrizione di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 6

Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati per iscritto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da notificare alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.

ART. 7

Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità dello stesso. Le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione del presente Accordo saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

I risultati della ricerca o degli studi svolti in collaborazione nell'ambito del presente Accordo, avranno anch'essi carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, anche mediante pubblicazioni o presentazioni secondo i termini e le modalità concordate per iscritto tra le Parti e, comunque, citando l'intesa nell'ambito della quale il lavoro è stato svolto. Ciascuna parte può, invece, utilizzare liberamente per uso interno quanto scaturisca dall'attività oggetto del presente accordo

ART.8

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale.

Nel caso in cui il personale di una Parte venga ospitato nelle sedi dell'altra, la Parte ospitante si farà carico di informare il personale ospitato in merito ai rischi ed alle misure e regole di sicurezza ivi presenti.

ART.9

Ciascuna parte dovrà osservare gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e sulla protezione dei dati personali, dal Regolamento UE/679/2016 ("GDPR") e suoi ulteriori emendamenti e integrazioni.

Ciascuna parte tratterà in piena autonomia diverse categorie di dati personali (come definiti dalla Normativa Privacy Applicabile; "Dati") nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo, in qualità di Titolare del Trattamento.

Ferma restando l'autonomia nel definire finalità e modalità del trattamento di Dati, ciascuna parte si riserva la facoltà di chiedere ogni informazione, documento e/o prova dell'adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti della Normativa Privacy Applicabile.

ART. 10

Qualunque comunicazione scritta tra le parti concernente il presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- IZSve, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), all'attenzione della Direttrice Generale: Antonia Ricci, o se via e-mail: g.angeloni@izsve.it
- IILA Via Giovanni Paisiello, 24 all'attenzione del Direttore Esecutivo: Gianandrea Rossi o se via e- mail: cooperazione@iila.org

Ciascuna parte sarà responsabile della protezione del proprio sistema informatico in relazione alle comunicazioni elettroniche.

ART. 11

Le parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo.

ART. 12

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento, così come pubblicati sui rispetti siti web istituzionali (per IILA: www.iila.org, per IZSve: <https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>),

ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

ART. 13

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

ART. 14

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo - Latino Americano, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n.794 e dall'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo - Latino Americano, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 2005, n. 141.

Padova, li **09 OTT, 2024**

Per IILA
Antonella Cavallari
Segretario Generale



Per IZSve
Antonina Ricci
Direttrice Generale

